

## ***Regolamento di servizio delle Guardie Ambientali Volontarie***

### **Art. 1**

#### ***Finalità del Regolamento***

1. Il presente regolamento disciplina l'espletamento del servizio volontario di vigilanza ambientale nel territorio dell'Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane per mezzo di Guardie Ambientali Volontarie, denominate GAV, così come previsto dalla L.R. 19 Marzo 2015, n. 30 e succ. mod. e integr.

### **Art. 2**

#### ***Compiti e doveri delle GAV***

1. Le GAV operano per favorire e garantire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di protezione dell'ambiente nel territorio di competenza dell'Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane. In particolare svolgono compiti di:

- a) prevenzione delle violazioni alle normative ambientali nell'area parco e nell'area contigua, sottoposte a vincolo paesaggistico, comprese le cavità ipogee attrezzate alla fruizione turistica;
- b) vigilanza, mediante l'accertamento delle violazioni degli illeciti amministrativi e sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalla L.R. 11 agosto 1997, n. 65 e succ. mod. ed int., dal Piano per il Parco, dai Piani di Gestione, dal Regolamento e da ogni altra disposizione dell'Ente Parco;
- c) educazione, partecipando a programmi di sensibilizzazione ed informazione ambientale nelle scuole e promuovendo l'informazione sulle normative in materia ambientale;
- d) valorizzazione, concorrendo con l'Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane e con le istituzioni competenti alle attività di recupero e promozione del patrimonio e della cultura ambientale ed alle attività connesse alla gestione faunistica;
- e) salvaguardia, concorrendo con il personale dell'Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane e le altre istituzioni competenti a fronteggiare fattispecie di emergenza ambientale, come nel caso degli incendi boschivi;
- f) Nei casi di emergenza ambientale e di Protezione Civile, il Comando Guardiaparco può allertare le GAV e porle eventualmente a disposizione delle autorità competenti.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte anche nelle cavità ipogee e negli ambienti subacquei da GAV dotate di specifica esperienza speleologica o subacquea attestata da qualificati organismi del settore.

3. Le GAV:

- a) operano nel territorio dell'Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane, in conformità con quanto previsto nell'atto di nomina;
- b) sono pubblici ufficiali nell'espletamento delle funzioni descritte nel presente articolo;
- c) esercitano i poteri di accertamento di cui alla L.R. 81/2000 e sono dotate di tesserino di riconoscimento e di distintivo conformi al modello approvato con Deliberazione della Giunta Regionale;
- d) durante il servizio indossano dignitosamente la divisa, se fornita.

4. L'espletamento del servizio di vigilanza ambientale delle GAV non dà luogo a costituzione di rapporto di pubblico impiego o comunque di lavoro subordinato od autonomo essendo prestato a titolo gratuito ai sensi della normativa sul volontariato.

5. Nello svolgimento della propria attività le GAV sono tenute a:

- a) rispettare il presente Regolamento di servizio;

- b) assicurare lo svolgimento di almeno 60 ore di servizio all'anno da concordarsi con il Comando Guardiaparco del Parco Regionale delle Alpi Apuane, salvo giustificate motivazioni valutate dal Comandante Guardiaparco o suo delegato;
- c) attenersi nello svolgimento dei compiti ed delle indicazioni operative previste dell'Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane;
- d) cooperare con i Guardiaparco del Parco Regionale delle Alpi Apuane ed i soggetti preposti alla sorveglianza ai sensi degli articoli 56 e 92 della L.R. 19 Marzo 2015, n. 30 che operano nel territorio assegnato;
- e) prestare il proprio servizio con diligenza e perizia;
- f) qualificarsi sempre esibendo il tesserino di riconoscimento;
- g) compilare in modo chiaro e completo i Rapporti di servizio secondo quanto disposto dalla vigente normativa, facendoli pervenire con la massima tempestività al Comando Guardiaparco del Parco Regionale delle Alpi Apuane;
- h) usare con cura l'attrezzatura e i mezzi in dotazione;
- i) partecipare ai corsi di aggiornamento obbligatori qualora previsti dalla Regione Toscana.

6. Nell'arco della stessa giornata, l'attività di GAV è incompatibile con lo svolgimento di altre attività di vigilanza volontaria, fatto salvo quanto previsto al seguente comma 7. Alle GAV è vietato l'uso ed il trasporto di qualsiasi arma da fuoco durante l'attività di servizio. È inoltre vietata la caccia, la pesca e la raccolta dei prodotti del sottobosco nel proprio ambito di competenza territoriale, limitatamente alle giornate in cui espletano il loro servizio. Sono fatte salve le ipotesi di cui all'art. 37 della L.R. 3/1994 e succ. mod. ed integr.

7. In relazione a particolari esigenze di presidio del territorio, si può autorizzare, durante il servizio giornaliero di GAV e limitatamente all'ambito territoriale assegnato, lo svolgimento di altre attività di vigilanza volontaria e l'esercizio dei connessi poteri a condizione che:

- a) il volontario possieda i requisiti e la qualifica previste dalle normativa di riferimento per lo svolgimento delle ulteriori attività di vigilanza;
- b) le attività di cui alla lettera a) e le relative modalità di esercizio siano coerenti con il servizio di GAV e non ne precludano il regolare espletamento in conformità al presente Regolamento di servizio.

### **Art. 3**

#### ***Sospensione e revoca della nomina a GAV***

1. Il Comando Guardiaparco del Parco Regionale delle Alpi Apuane vigila sull'osservanza dei doveri delle GAV di cui all'art. 2.

2. Qualora si riscontrino irregolarità o violazioni nell'espletamento dei compiti assegnati, previa instaurazione di idoneo contraddittorio con le GAV, il Comandante Guardiaparco del Parco Regionale delle Alpi Apuane propone, alla struttura regionale competente, la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi.

3. La Regione, accertata la regolarità del procedimento di cui al comma 2, dispone la sospensione della GAV dall'attività per un periodo non superiore a sei mesi.

4. In caso di persistente ed accertata inattività non dovuta a giustificati motivi o di reiterate violazioni dei doveri suddetti che abbiano comportato la sospensione dell'attività per almeno due volte e per un periodo complessivo pari almeno dodici mesi, la Regione, su proposta del Comandante Guardiaparco del Parco Regionale delle Alpi Apuane che, nel contraddittorio abbia verificato una nuova violazione, dispone la revoca della nomina e provvede alla cancellazione del nominativo della GAV dal Registro.

### **Art. 4**

#### ***Organizzazione del servizio di vigilanza ambientale***

1. In conformità con quanto previsto dalla L.R. 30/2015 e succ. mod. ed integr., l'Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane provvede, a propria cura e spese, mediante appositi fondi di bilancio, all'organizzazione delle attività di vigilanza, alla dotazione delle necessarie attrezzature, nonché alla copertura assicurativa per infortuni, responsabilità civile verso terzi ed assistenza legale connessa con

l'attività di servizio delle GAV. Fornisce inoltre il materiale per redigere i Verbali amministrativi ed il necessario supporto di cancelleria per l'espletamento del servizio.

2. Il Comandante Guardiaparco nomina un responsabile – coordinatore delle GAV che organizza l'attività di queste predisponendo il servizio con cadenza mensile secondo le disponibilità date dalle GAV ed in accordo con le richieste del Comando Guardiaparco; il coordinatore riferisce al Comando Guardiaparco eventuali problematiche operative riguardanti il servizio delle GAV.

3. Le GAV dovranno svolgere il servizio di vigilanza obbligatoriamente almeno in coppia, ad eccezione dei casi in cui operano in servizi congiunti con i Guardiaparco o fanno servizi di rappresentanza, incontri e corsi di formazione o su specifico incarico indicato dal Comandante Guardiaparco o suo delegato cui possono partecipare singolarmente.

4. Le GAV riferiscono l'attività svolta su appositi Rapporti di servizio in formato digitale che dovranno essere inviati quanto prima per posta elettronica al Comando Guardiaparco ed al coordinatore.

5. Il coordinatore compila un registro di servizio che contiene in linea di massima i luoghi e i giorni dove il servizio deve essere svolto.

6. Le GAV possono variare l'itinerario comandato quando lo ritengano necessario per poter svolgere meglio il servizio comunicandolo quanto prima al coordinatore ed annotando sul Rapporto di servizio la variazione avvenuta ed i motivi per cui è stato necessario variare il servizio.

7. Almeno una volta all'anno dovrà essere svolta una riunione presso il Comando Guardiaparco a cui parteciperanno le GAV ed il Comandante Guardiaparco o suo delegato. In tale riunione verranno verificati i risultati conseguiti dalle GAV, stabiliti gli obiettivi annuali e valutati gli eventuali problemi inerenti il servizio.

8. In caso vengano riscontrate problematiche al di fuori dell'ambito territoriale di competenza, le GAV, informato qualora possibile il Comando Guardiaparco, devono dare notizia ad altra forza di Polizia e fornire eventuale supporto richiesto.

#### **Art. 5**

##### ***Uso degli apparati radio ricetrasmittenti***

1. Gli apparati ricetrasmittenti che vengono assegnati alle GAV debbono essere utilizzati solo per lo svolgimento dei compiti assegnati, usati esclusivamente per comunicazioni inerenti il servizio e conservati con la massima cura. Possono essere forniti apparati radio ricetrasmittenti della Regione per il servizio antincendio da utilizzarsi solo in fase di ascolto. Possono essere usati in trasmissione solo in emergenza sia in caso di incendio che in caso di gravi situazioni non diversamente comunicabili.

#### **Art. 6**

##### ***Riferimenti normativi***

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla L.R. 19 Marzo 2015, n. 30 e succ. mod. e integr.